




DI MUTUO SOCCORSO DEL RINOCERONTE
ativi ed abitanti della Contrada della Selva


STATUTO

E

REGOLAMENTO



SIENA
1887 - Tip. Cooperativa - 1887
—
1909




SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DEL RINOCERONTE
fra i nativi ed abitanti della Contrada della Selva


STATUTO

E

REGOLAMENTO



SIENA
1887 - Tip. Cooperativa - 1887
—
1900



STATUTO

Scopo della Società

ART. 1. È costituita in Siena, una Società di Mutuo Soccorso fra i nativi ed abitanti della contrada della Selva; con il titolo del RINOCERONTE

Essa si propone:

- a) L'assistenza in caso di malattia;
- b) Dei divertimenti decorosi, purchè per l'effettuazione dei medesimi, nulla venga prelevato dalla cassa Sociale, rimanendo questi, ad esclusivo carico dei singoli soci.

ART. 2. Coloro che promuovono l'incremento fanno doni o legati alla Società, o in qualsiasi modo contribuiscono al bene della medesima, saranno dichiarati Soci Onorari, riferendosi ai medesimi i diritti dei soci Benemeriti. (Vedi art. 4 comma II.^o).

ART. 3. La società ogni anno nella prima Domenica di Dicembre festeggia l'anniversario della fondazione, attenendosi però al comma b dell'articolo 1.

ART. 4. I soci si dividono in tre categorie:

Contribuenti, Benemeriti e Onorari. Vengono ammessi a far parte della società come soci Contribuenti tutti coloro che sono nativi od abitanti da due anni nella contrada della SELVA, che abbiano l'età non minore di 15 (quindici) nè maggiore di 35 (trentacinque) anni compiuti.

I soci *Benemeriti* saranno ammessi a far parte della società senza distinzione d'età purchè paghino una tassa annua non minore di Lire 5,00 non avendo, però i medesimi che il diritto di intervenire a tutti i trattenimenti che verranno effettuati nel locale della società, ed alle adunanze con voto solamente consultivo.

ART. 5. Non potranno essere ammessi a fare parte della società e saranno espulsi dalla medesima, coloro che fossero condannati per oziosità o vagabondaggio, furto, truffa e frode a qualunque pena personale o per un crimine qualunque all'infuori dei suddescritti, se la condanna oltrepassi i due anni di reclusione, rimanendo però esclusa qualunque condanna per reati politici.

Saranno pure espulsi coloro che abbiano commesse mancanze che offendano la moralità e l'onestà sua come il decoro e l'interesse della società.

ART. 6. Chiunque sia stato rigettato dall'ammissione a socio per tre volte, non potrà essere riproposto se non dopo un anno dall'epoca nella quale fu ultimamente rigettato.

ART. 7. Chiunque voglia appartenere alla società, dovrà farsi presentare da due soci al Consiglio Direttivo, corredando la sua domanda di un certificato medico che comprovi la sana costituzione fisica e del certificato di nascita e di moralità. Questi due ultimi certificati, occor-

reranno quando il Consiglio li creda opportuni. Il proponente ha lo stretto obbligo di versare nella cassa sociale L. 0,50 qualora colui che ha presentato, non compia il suo obbligo come all'art. 18 dello statuto. Il Consiglio esaminati i documenti, li presenta all'assemblea generale con le osservazioni che fossero opportune; e la medesima delibera l'ammissione.

ART. 8. Chi è stato ammesso in Società, s'intende che abbia promesso, sul suo onore di osservare il presente Statuto, e di assoggettarsi a tutte le decisioni dell'assemblea, e del consiglio prese in conformità del medesimo.

ART. 9. Quel socio che per simulazione di malattia, per sussidio indebitamente percepito, od in qualunque altro modo abbia recato un danno pecuniario alla Società, incorre per la 1.^a volta alla sospensione di tutti i diritti di socio fino a che non abbia rimesso intieramente i danni stessi; per la 2.^a volta verrà espulso. Quando il socio non abbia rimessi entro due mesi i danni alla Società, s'intenderà decaduto anche nel caso di prima mancanza.

ART. 10. Saranno dichiarati assenti, quei soci che dovessero militare sotto la bandiera dello Stato; fino al loro licenziamento. Saranno pure dichiarati assenti i detenuti, fino a che non siano stati giudicati; e potranno pure domandare l'assenza, tutti coloro che dovessero assentarsi da Siena, purchè questa non sia inferiore ad un mese ne superiore ad un anno. In questi casi, il socio sarà esonerato dalle tasse settimanali; e non potrà godere nè del sussidio, nè di qualunque altro diritto.

ART. 11. In caso di morte di un socio, la società presenzierà ai funerali con la rispettiva bandiera; intendendosi per questi, l'accompagnamento della salma all'ultima dimora.

Dei sussidi

ART. 12. Il socio che per malattia sia impedito di attendere alle proprie occupazioni, ha diritto al sussidio dalla data del Certificato Medico; purchè non oltre due giorni da detta data, abbia regolarmente avvisato il Visitatore.

ART. 13. Il sussidio, è fissato in giorni 70 (settanta) di ogni anno civile; con la retribuzione di L. 0,60 (sessanta) al giorno ed a questo avranno diritto quei soci che avranno terminato un anno dalla loro iscrizione e che si trovino in regola sia con le tasse settimanali, che d'ammissione.

ART. 14. Quel socio assente, che continuasse a pagare le tasse settimanali, avrà diritto al sussidio in caso di malattia; però decorrerà dal giorno precedente a quello in cui sia pervenuto alla società, il certificato medico, vidimato dal Sindaco del comune in cui si trova.

ART. 15. Non avrà diritto al sussidio quel socio, la cui malattia sia cagionata da intemperanza o da viziosa condotta;

ART. 16. In caso di morte del socio, verranno elargite alla famiglia convivente L. 5,00 (cinque) purchè si trovi al solito in regola con l'art. 13.

Delle tasse

ART. 17. La tassa d'ammissione è stabilita come appresso:

Dai 15 ai 20 anni L. 2,00 ; dai 20 ai 30 L. 4,00 e dai 30 ai 35 L. 6,00. La tassa suddetta, potrà essere pagata anche a rate, ma non oltre quattro mesi dalla iscrizione, portando tale mora, l'espulsione dalla società. Coloro che fossero ammessi nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio ; mesi in cui possono effettuarsi dei trattenimenti, dovranno all'atto dell'iscrizione ; o entro 10 (dieci) giorni almeno, pagare (L. 2,00) che gli verranno accreditate come tassa d'ammissione o settimanale, come meglio crede.

ART. 18. La mora di dieci rate settimanali, farà perdere il sussidio per tre giorni ; di quindici rate per giorni cinque ; di venti rate per tutto l'anno ; ed allorquando sarà giunta a 25, rate settimanali, farà decadere dalla qualità di socio e per conseguenza perderne tutti i diritti.

Trascorse le 25 settimane ; e dietro invito dell'ispettore il socio si mettesse in regola entro otto giorni, non verrà ritenuto come espulso.

ART. 19. Il socio decaduto per morosità, potrà essere riammesso, purchè si metta in regola con le tasse che lo chiamarono moroso ; venendo però considerato in tutto come nuovo socio.

Rappresentanze Sociali

ART. 20. Il Consiglio Direttivo si compone come appresso :

Presidente — Due Consiglieri — Ispettore — Economo Bilanciere — Cassiere — Segretario.

ART. 21. Il Consiglio Direttivo, viene eletto ogni anno nel mese di dicembre per mezzo di

scheda segreta, coll'obbligo al socio di presentarla personalmente alla commissione incaricata.

ART. 22. Per essere eletti a far parte del consiglio, bisognerà riportare la maggioranza dei votanti.

ART. 23. L'ufficiale che senza giustificazione manchi per tre adunanze consecutive, s'intenderà dimissionario.

Delle Adunanze

ART. 24. La società si adunerà non meno di due volte all'anno sia per approvare il bilancio preventivo e semestrale; sia per quello consuntivo od annuale il quale non potrà esser portato all'assemblea al di là di due mesi dalla chiusura della gestione.

ART. 25. Le adunanze di 1.^a convocazione saranno valide soltanto quando intervenga $\frac{1}{4}$ di soci. In 2.^a convocazione qualunque numero di soci è sufficiente per deliberare purchè non si tratti di modificazioni al presente statuto, per le quali occorrerà sempre la metà dei soci iscritti.

Non verranno mandate ai voti le proposte di modificazione allo statuto, se non siano state primieramente presentate al Consiglio Direttivo e firmate da almeno tre soci.

ART. 26. Nel caso che si trattasse di scioglimento della società, non può essere deliberato se non siano presenti la metà più uno dei soci iscritti e questo non potrà avvenire se non quando il numero dei soci stessi sia giunto a soli *Dieci* non compresi i Benemeriti ed Onorari.

ART. 27. In qualunque adunanza non si potrà discutere nè deliberare se non siano presenti almeno tre componenti il Consiglio Direttivo.

Disposizioni transitorie


ART. 28. Oltre le disposizioni ordinarie, i soci avranno diritto di far convocare un'adunanza, quando venga la domanda firmata da dieci soci almeno; e siano nella medesima indicati gli affari da trattarsi per cui viene richiesta.


ART. 29. La cessione di locale non potrà effettuarsi che nei casi nei quali non venga menomato il decoro della società, e per deliberare tale cessione occorre un'adunanza generale dove sieno presenti almeno $\frac{1}{4}$ di soci.


ART. 30. In caso di scioglimento di società, i fondi ed altro di sua pertinenza verranno erogati come meglio piacerà alla maggioranza dei soci che si trovi in armonia con l'articolo 26.

ART. 31. Copia del presente statuto, dovrà essere sempre ostensibile nella sala delle adunanze per comodo dei soci che volessero consultarlo.

Ed ogni socio ha il dovere di averlo per proprio conto, e li sarà rimesso il giorno della sua ammissione dal Segretario previo il pagamento di Cent. 20.









REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO



Del servizio Sanitario

ART. 1. Il servizio sanitario è posto sotto la immediata direzione del Medico-Chirurgo con la sorveglianza dell' Ispettore e dei Visitatori.

ART. 2. I Visitatori tengono un registro in cui segnano il nome e cognome, il numero di casa, la via, il giorno del principio e del termine della malattia del socio.

L' Ispettore ha l' obbligo d' invigilare i Visitatori affinchè le disposizioni statutarie, relative al servizio Sanitario sieno rigorosamente osservate.

I Buoni di sussidio non potranno essere rilasciati più che di due in due giorni.

ART. 3. I Visitatori hanno l' obbligo di visitare il malato ogni tre giorni almeno.

ART. 4. I Visitatori dietro avviso del socio ammalato si informano della sua condizione e

rilasciano il Buono di sussidio che firmato da loro stessi viene pagato dall'Esattore uniformandosi all'articolo 5 dello Statuto sociale.

ART. 5. I buoni di sussidio sono pagati ad alcuno della famiglia o ad altro di sua fiducia, contro regolare mandato.

ART. 6. Al cessare della malattia del socio che questa sia durata 20 giorni almeno, i Visittori gli potranno concedere altri tre giorni di sussidio per la convalescenza e non più.

ART. 7. In caso di morte di un socio, il Visittore informa il consiglio; e la famiglia del socio defunto ha diritto a 5 giorni di sussidio se lo richiede.

TITOLO SECONDO



Dei Soci

ART. 8. Al momento che un individuo ha avuto la partecipazione a socio, dovrà immediatamente pagare al Cassiere la tassa di cui all'articolo 17 dello Statuto. L'ammissione in società deve parteciparla il Presidente in Assemblea ai soci, al Cassiere; e il Segretario al nuovo socio.

L'ammissione data dalla settimana immediatamente successiva all'ammissione stessa.

ART. 9. I soci hanno lo stretto obbligo d'intervenire alle adunanze sociali, nelle quali hanno diritto alla parola dietro richiesta a chi presiede l'adunanza, ed al voto. Ogni socio è elettore e può essere eletto purchè non sia analfabeta.

TITOLO TERZO



Delle tasse

ART. 10. Nel caso che un socio moroso continui ad essere malato oltre il tempo per il quale gli venne negato il sussidio, questo sussidio dovutogli sarà ritenuto nella cassa sociale fino al saldo delle tasse arretrate.

Per la mora, la chiusura della gestione, avrà luogo il 12 Gennaio di ogni anno, trascorso il qual giorno verrà considerata la mora come all'art. 18 dello Statuto.

TITOLO QUARTO



Delle rappresentanze ufficiali

ART. 11. Nessuno può essere nominato a due cariche.

ART. 12. Il Consiglio Direttivo nella prima adunanza del nuovo anno elegge i Visitatori e per mezzo del Presidente dà esecuzione a tutte le deliberazioni prese in società.

Del Presidente

ART. 13. Il Presidente dirige e sorveglia tutto ciò che riguarda la società, dà le disposizioni utili e convenienti nell'interesse della medesima, la rappresenta in ogni e qualunque circostanza,

provvede all'osservanza esatta dello Statuto, firma tutti gli atti della società, procura la esecuzione delle cose deliberate, vista i mandati delle spese ordinarie e straordinarie debitamente autorizzate, convoca e presiede l'adunanze, ne mantiene l'ordine, concede o toglie la parola secondo, abbisogna, esige dal Cassiere lo stato di cassa mensile, ad ogni semestre rende noto alla società lo stato finanziario della medesima, e comunica i nomi dei soci decaduti espulsi o morosi, come pure di quelli ammessi.

Dell' Ispettore

ART. 14. Ha l'obbligo d'invigilare al pagamento delle tasse settimanali.

È il custode della legge e ne propone le pene per i soci che trasgrediscono allo Statuto ed al Regolamento.

Dei Consiglieri

ART. 15. I Consiglieri hanno la stretta sorveglianza dei Visitatori, formano parte del Consiglio Direttivo in cui hanno voto consultivo e deliberativo.

Presiedono l'adunanze a turno in mancanza del Presidente.

Del Bilanciere-Economo

ART. 16. Il Bilanciere-Economo invigila e regola l'amministrazione del Cassiere, procura non si commettano spese straordinarie e che

quelle di assoluta necessità sieno tenute nei convenienti limiti, sindaca il bilancio preventivo e il rendiconto, e firma tutti i mandati.

Ogni anno coadiuvato dal Segretario redige l'inventario degli oggetti mobili, della società.

Del Cassiere

ART. 17. Il Cassiere tiene la contabilità, esige mensilmente dall'esattore le tasse percepite, somministra al Segretario i documenti per il rendimento di conti, paga i mandati di spesa, eseguisce ogni altra opera riguardante la Cassa Sociale, e alla fine di ogni quadrimestre fa conoscere al Presidente lo stato della cassa medesima ed ogni volta che il Presidente lo chieda; di concerto col Consiglio Direttivo egli colloca tutti gli avanzi pecuniari di mese in mese nella cassa di Risparmio fra i depositi, in nome della società ritenendo i documenti che provano i fatti versamenti da esibirsi ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo li richieda. Il Cassiere non potrà ritirare nessuna somma di detti depositi senza l'autorizzazione della società, ne può ritenersi nelle sue mani più di L. 30 per le spese occorrenti; è responsabile del denaro. In assenza potrà farsi rappresentare sotto la sua responsabilità da persona di sua fiducia dandone però avviso al Consiglio Direttivo.

Dell' Esattore

ART. 18. L'Esattore sociale ritira tutte le tasse dai soci e ne fa il versamento mensilmente al

Cassiere, dal quale ritira ricevuta delle somme versate. Inscrive nel suo registro quei nuovi soci che a lui si presentano con certificato di ammissione firmato dal Presidente e dal Segretario. Riterrà la somma di L. 20 per far fronte alle spese di sussidio.

Del Segretario

ART. 19. Il Segretario tiene l'amministrazione e i registri necessari. È pure tenutario dell'archivio, intesta i libretti individuali, redige i processi verbali delle adunanze, dà corso alle corrispondenze con la firma del Presidente; finalmente si presterà a qualunque lavoro nell'interesse della società richiestogli dal Presidente.

Dei Visitatori

ART. 20. I Visitatori durano in ufficio per un anno e possono essere rieletti. Cessando d'ufficio rimettono il rapporto sui malati ai Visitatori che gli succedono.

Del Bidello

ART. 21. Il bidello verrà proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea. Dovrà trovarsi a tutte le adunanze invigilerà pure che siano conservati i mobili e oggetti della società, che dall'Economo gli verranno consegnati.

Annualmente avrà diritto ad una ricompensa.

TITOLO QUINTO



Delle spese straordinarie

ART. 22. Il Consiglio Direttivo non potrà sorpassare la somma di L. 10 a titolo di spese straordinarie.

TITOLO SESTO



Delle adunanze generali

ART. 23. Le elezioni si fanno nel mese di Dicembre di ogni anno, con le prescrizioni dello Statuto. Perchè le elezioni siano valide in 1.^a convocazione, occorre almeno la presenza di un terzo dei soci aventi diritto al voto, altrimenti saranno rimandate alla prossima domenica, e allora si dichiareranno valide con la presenza di qualunque numero di soci, qualora non vi siano contestazioni.

Il socio nuovo non avrà diritto al voto se prima non avrà versato all' Esattore almeno L. 1.

ART. 24. Nella prima adunanza generale di ciascun semestre sarà data lettura della situazione finanziaria, dei nomi dei soci defunti e di quelli morosi,

ART. 25. Le adunanze generali sono convocate per mezzo di pubblici avvisi che saranno affissi per tre giorni nei luoghi centrali della contrada, nei quali debbono essere scritti con precisione l' affari da trattarsi.

Il presidente può occorrendo convocare una adunanza generale d'urgenza anche entro 24 ore.

ART. 26. Chi presiede alle adunanze generali non potrà prendere parte alle discussioni, almeno che abbandoni provvisoriamente la presidenza.

ART. 27. Qualunque adunanza si aprirà con la lettura del processo verbale della precedente adunanza e quindi con l'approvazione del medesimo.

ART. 28. Apertasi la discussione dal Presidente, può qualunque socio domandare la parola, chiunque s'allontanerà dall'argomento ed userà espressioni illecite, il Presidente potrà togliergli la parola.

ART. 29. Un socio tanto nelle adunanze, come pure nelle altre riunioni sociali che usasse espressioni ed atti indecenti, che danneggiassero la moralità ed il decoro della società, sarà punito a forma dell'articolo 35 del presente regolamento.

ART. 30. Ad ogni socio, sullo stesso argomento, non può essere accordata la parola più di tre volte.

ART. 31. Quando da alcuno venga domandata la chiusura della discussione e sia appoggiata da cinque soci, sarà dal Presidente posta ai voti. Nel caso che non sia approvata si continuerà la discussione.

ART. 32. Verificandosi parità di voti in qualunque votazione, questa non potrà essere ripetuta che nell'adunanza successiva.

ART. 33. Quando nessuno domandi la parola ed esaurito l'ordine del giorno l'adunanza sarà chiusa.

ART. 34. Nel tempo della votazione non sarà accordata la parola a nessuno.

TITOLO SETTIMO



Delle pene

ART. 35. I soci possono essere puniti a seconda delle circostanze, dietro proposta fatta dall' Ispettore al Consiglio Direttivo, e debitamente approvata in adunanza generale.

Le pene sono :

- a)* Il monito del Presidente.
- b)* La sospensione dall' intervento alle adunanze da una a cinque volte.
- c)* La sospensione dal prendere parte ai trattenimenti da una a tre volte.
- d)* L' espulsione.
- e)* Al socio proponente che si ricusi di pagare i Cent. 50 di cui all' articolo 7, saranno prelevati dalle tasse pagate.
- f)* La sospensione non esonera dal pagamento delle tasse ordinarie.



R. PROCURA.
935,756

